

## **ANGOLO QUESITI AGOSTO 2009**

a cura di Antonio Gigliotti

### **QUESITO N. 1: Controlli alle imprese con volume d'affari inferiore a 100 milioni di euro**

Una società a responsabilità limitata ha periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiede come debba essere individuata la soglia di volume d'affari di 100 milioni di euro alla luce della riorganizzazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate previsti dal Decreto anticrisi.

#### **RISPOSTA**

Il D.L. n. 185/2008 (Decreto anticrisi) conv. con modif. dalla L. 2/2009, all'art. 27, ha previsto che, dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari o compensi pari o superiore a 100 milioni di euro, i poteri di controllo e accertamento in materia di imposte sui redditi e Iva vengono attribuiti ad apposite strutture interne dell'Agenzia delle Entrate.

Per tali ragioni, si è resa necessaria la recente riorganizzazione nella struttura dell'Agenzia, sia a livello centrale, sia regionale, con la quale sono state istituite specifiche strutture dedicate all'espletamento delle attività nei confronti dei grandi contribuenti (così come previsto dall'articolo 27, commi da 9 a 14 del D.L. n. 185/2008).

Si tratta, in particolare:

- della liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 54-bis, del Dpr 633/1972 (liquidazione dell'IVA

dovuta in base alle dichiarazioni), relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

- del controllo formale delle dichiarazioni previsto dall'articolo 36-ter, del Dpr 600/1973, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
- del controllo sostanziale con riferimento al quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti per l'accertamento dall'art. 43 del Dpr 600/1973 e dall'articolo 57 del Dpr 633/1972;
- del recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero della gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
- del rimborso in materia di imposte dirette e di Iva relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

In considerazione del fatto che la competenza alle strutture sopra citate avviene in funzione del volume d'affari, dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali, è stato emanato il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 6 aprile 2009, finalizzato a definire i criteri per l'identificazione dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro e, conseguentemente, gli uffici competenti alla gestione delle descritte attività.

Il provvedimento stabilisce che la determinazione della soglia di 100 milioni di euro viene effettuata considerando il valore più elevato tra:

- i ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
- l'ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall'attività professionale o artistica;

- il volume d'affari.

Nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il confronto dei dati per determinare il valore più elevato da assumere come parametro di riferimento, deve essere effettuato tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in esame ed il volume d'affari dichiarato nell'anno d'imposta precedente.

### **QUESITO N. 2: Redditometro e scuole private**

Un contribuente ha sostenuto nel 2007 delle spese per l'iscrizione di suo figlio ad una scuola privata. Chiede se il fatto di avere sostenuto tali spese possa essere presupposto per far scattare l'accertamento sintetico da redditometro.

### **RISPOSTA**

Nella Circolare n. 13/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di messa a punto ed esecuzione degli indirizzi operativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell'evasione e/o elusione fiscale, esplicitando anche quelli nei confronti delle persone fisiche.

In particolare, nel citato documento di prassi, è stato affermato che l'Amministrazione può sviluppare, allo scopo di confermare e implementare i risultati induttivi cui consente di pervenire lo strumento del redditometro, un'attenta ricerca di elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva, utilizzando, oltre agli elenchi ed alle liste già individuati, anche fonti e metodologie per la raccolta dati quali:

- dichiarazioni dei contribuenti;
- atti di registro;
- enti esterni;
- atti presenti presso le Camere di Commercio;
- proprietà di autovetture e natanti e così via;

- campagne esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e prestazioni di servizi considerabili “di lusso” effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, centri benessere, tour operator e così via).

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Bepfer, ha, tuttavia, ritenuto opportuno, con una lettera, ricordare che le spese maggiormente considerate per questo tipo di ricostruzione sintetica sono, ovviamente, quelle di importo particolarmente significativo.

Pertanto, la citazione delle spese di frequenza a scuole private nella Circolare n. 13/E/2009 *“non ha assolutamente l’intento di qualificare le spese per l’istruzione come un genere di lusso, né che il loro sostenimento sia sempre e comunque indice di una particolare agiatezza economica. Le spese in questione vengono infatti prese in considerazione solo qualora siano di ammontare particolarmente rilevante. Né più né meno di quello che accade per i natanti. Così come non è l’acquisto di un gommone che denota una particolare capacità economica, mentre può ben esserlo l’acquisto di un potente e costoso motoscafo, lo stesso accade per le spese per l’istruzione. Una retta scolastica di poche centinaia di euro è compatibile anche con redditi di non elevato ammontare, mentre l’iscrizione a scuole esclusive e particolarmente costose richiede significative disponibilità economiche.”*

L’accertamento da redditometro pertanto non scatta automaticamente in presenza di spese sostenute per l’iscrizione di un figlio ad una scuola privata ma se la spesa è particolarmente rilevante potrà essere considerata dal Fisco assieme con altri elementi e circostanze di fatto certi al fine di far eventualmente scattare un accertamento basato sul redditometro.

**QUESITO N. 3: Rateizzazione spese sanitarie**

Le spese sanitarie che nel modello Unico vengono indicate al rigo RP1, RP2 e RP3 possono essere rateizzate?

**RISPOSTA**

In Unico 2009 è possibile rateizzare le spese sanitarie inserite ai righe RP1, RP2 RP3 e “spalmare” in quattro anni la detrazione spettante, a condizione che, al lordo della franchigia di euro 129,11 tali spese siano di importo superiore a € 15.493,71.

La rateizzazione avviene barrando la casella 1 nel rigo RP22 (colonna 1) in Unico 2009 dove si indica di volersi avvalere della possibilità di rateizzare tali importi.

L'importo della rata che si porta in detrazione va indicato nella casella 2. In colonna 1 va indicato il numero della rata di cui si intende fruire; ad esempio, per le spese sostenute nel 2007 il numero da indicare sarà il 2.

In colonna 2 va indicato l'importo della rata spettante.

L'importo di ciascuna rata è uguale alla somma degli importi inseriti ai righe RP1 (colonne 1 e 2), RP2 ed RP3, diviso 4.

La possibilità di rateizzare le spese in questione in quattro rate annuali di pari ammontare consente al contribuente di spostare agli anni successivi parte della detrazione. Essendo l'importo di tali spese ingente, infatti, il contribuente rischierebbe, diversamente, di perdere la detrazione per incapienza di imposta.

**QUESITO N. 4: Scheda di trasporto e consorzio autotrasportatori**

Il consorzio Alfa, costituito da imprese di autotrasporto, avendo ricevuto da parte di terzi l'incarico per il trasporto di sabbia, si avvale, per tale trasporti, della consorziata Delta. Si chiede come debba essere compilata la scheda di trasporto in tal caso.

## **RISPOSTA**

La “**scheda di trasporto**”, istituita dall’art. 7-bis, D. Lgs. n. 286/2005 introdotto dal D. Lgs. n. 214/2008 e da conservare a bordo di ciascun veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi per tutto il tempo del trasporto, **perché sia valida deve contenere:**

- i dati dell’impresa che rappresenta il **vettore del trasporto**;
- i dati del **committente**;
- i dati del soggetto che può essere definito **caricatore**;
- i dati del **proprietario della merce**;
- i dati della **merce trasportata** (la tipologia di merce, la quantità o il peso in Kg, il luogo di carico e di scarico della merce trasportata).

La scheda di trasporto deve essere **compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato**, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009, ha precisato che, nel caso in cui incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un’impresa consorziata, come nel caso di specie, **il consorzio è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto**, nel campo “**osservazioni varie**”, il nominativo dell’**impresa consorziata** che effettua materialmente il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori:

Osservazioni Varie (3)
------------------------

Analogo discorso vale per le società cooperative di autotrasportatori.



**QUESITO N.5: Estromissione immobile e Unico integrativo**

Un imprenditore nel corso del 2008 ha deciso di procedere con l'estromissione agevolata dell'immobile prevista dalla Finanziaria 2008. Il pagamento dell'imposta sostitutiva è avvenuto regolarmente, purtroppo però nel modello Unico 2008 non è stato compilato il quadro RQ.

Si chiede se il contribuente possa rimediare mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.

**RISPOSTA**

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.4.2008, n. 39/E, "l'opzione per fruire dell'agevolazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2008 ed ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 e a tal fine assumono rilevanza adempimenti dell'imprenditore che presuppongano la volontà di escludere i beni immobili ... dal patrimonio dell'impresa, fermo restando il perfezionamento dell'opzione con il pagamento dell'imposta sostitutiva".

L'articolo 1, comma 37, della Legge 244/07 ( Finanziaria 2008) prevedeva, infatti, che il contribuente potesse optare, entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione dei beni immobili mediante il pagamento di una imposta sostitutiva:

- ✓ la condizione cui era subordinato l'effetto era unicamente il pagamento dell'imposta,
- ✓ mentre la mancanza di indicazioni in merito alle modalità con cui esplicitare tale scelta era superabile con la lettura del Dpr 442/97 che, in tema di opzioni, ha da tempo affermato la rilevanza di qualsiasi comportamento concludente.

In sostanza, la circostanza dell'indicazione nel quadro RQ del valore dei beni e dell'imposta sostitutiva versata non è richiesto dalla norma quale condizione necessaria ai fini previsti, ed è, peraltro, temporalmente successiva ai momenti

rilevanti della manifestazione dell'opzione (30 aprile 2008) e al pagamento del tributo.

Nel caso di specie, il contribuente ha versato l'intera l'imposta sostitutiva nei termini previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge 2007, n. 244, ma non ha compilato il quadro RQ. La volontà di procedere all'estromissione risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito.

La mancata compilazione del quadro RQ è quindi riconducibile ad un ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e non già ad una ipotesi di mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate dal contribuente.

Pertanto, trattandosi di una fattispecie di rettifica della dichiarazione a favore del contribuente è possibile effettuare l'integrazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Antonio Gigliotti

17 Settembre 2009